



COMUNE DI BOVA MARINA

Protocollo n°1989 del 07/03/2017

AVVISO PUBBLICO

PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INDIVIDUARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI NEL CORSO DEL PERIODO 2017/2019 IN CASO DI RICORSO A PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36 LETT. A) D.LGS. 50/2016.

SOMMARIO

ART. 1 - FINALITÀ	1
ART. 2 - AMBITI DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 3 - STRUTTURA DELL'ALBO	2
ALBO DELLE AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI.....	2
ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI	2
ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI.....	2
ALBO DEI PROFESSIONISTI	2
ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI	2
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI	2
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE DI FORNITORI BENI E SERVIZI	2
PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI	3
PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	3
ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA	3
ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO.....	3
ART. 7 - VERIFICHE	4
ART. 8 - INFORMAZIONI GENERALI	4
ART. 9 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO	4
ART. 10 - CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO	5
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
ART. 12 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	5
ART. 13- NORMA DI COORDINAMENTO	5
ART. 14 – PROCEDURE DI RICORSO.....	5
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE	5
ART. 16 – ULTERIORI INFORMAZIONI	5

Art. 1 - Finalità

Il presente documento, in esecuzione della Determina Dirigenziale n°59 del 07/03/2017, disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Albo) che il Comune di Bova Marina si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30. comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

L'Albo sarà utilizzato dal Comune di Bova Marina nei seguenti casi:

- In base all'art. 36 del D.Lgs 50/16 per Lavori, servizi e forniture per importi sotto soglia, ove sia presente un numero sufficiente di operatori qualificati;
- Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge

Art. 3 - Struttura dell'albo

L'Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- Operatori economici esecutori di lavori pubblici;
- Operatori economici fornitori di beni e servizi;
- Professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
- Altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc.).

Le sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo: <https://www.comune.bovamarina.rc.it> nella sezione dedicata al presente avviso.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino ad importi inferiori ad € 40.000,00;

Albo degli operatori economici esecutori di Lavori Pubblici

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo degli operatori economici esecutori di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) dichiarando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione (ai sensi all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.) e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Albo degli operatori economici fornitori di Beni e Servizi

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

Il Comune di Bova Marina si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Albo dei professionisti tecnici

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo dei Professionisti Tecnici ha facoltà di registrarsi ai settori per quali è in possesso dall'abilitazione professionale.

Albo dei professionisti

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo dei Professionisti ha facoltà di registrarsi ai settori per quali è in possesso dall'abilitazione professionale.

Art. 4 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

Per l'iscrizione all'albo degli operatori economici fornitori beni e servizi

h) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;

i) Capacità tecnica, documentata mediante:

- Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
- L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;

Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Visto che il Comune di Bova Marina è stato sciolto nell'anno 2012, ai sensi dell'art.143 del D.Lgs. n°267/2000, motivo per il quale devono essere rispettate le disposizioni previste dal codice antimafia ([decreto legislativo n. 159 del 2011](#)), in base alle quali l'ente locale sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'[art. 67](#) indipendentemente dal valore economico degli stessi(art. 100).

Considerato che tale avviso è stato prevalentemente redatto al fine di consentire all'Ente di avere la possibilità di rivolgersi in tempi molto stretti ad operatori economici per quanto riguarda lavori o forniture di beni e servizi, si specifica che per qualunque tipo di procedura avviata verranno scelte prioritariamente in considerazione le domande prodotte da operatori che sono già iscritte nell'elenco della White List (art.1, comma dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) della Prefettura territoriale di competenza.

Per l'iscrizione all'albo dei professionisti tecnici

l) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;

m) Capacità tecnica, documentata mediante:

Indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

n) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

Art. 5 - Modalità di iscrizione e modifica

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza che potrà essere trasmessa a mano, a mezzo postale con raccomandata oppure mediante PEC all'indirizzo: protocollo.bovamarina@asmepec.it.

La documentazione adeguatamente compilata, esclusivamente in lingua italiana, secondo i modelli allegati deve essere firmata digitalmente, con allegato alla domanda documento di riconoscimento in corso di validità.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'istanza di iscrizione verrà valutata dall'Amministrazione, che ne comunicherà l'esito all'operatore economico entro 30 gg.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato e potrà essere immediatamente riscontrata nel sito del comune di Bova Marina.

Le istanze verranno prese in carico dal Responsabile del Procedimento che, una volta esaminata la documentazione provvederà alla compilazione e aggiornamento degli elenchi suddivisi per le categorie di lavori indicate al precedente articolo 3.

Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta, l'Ufficio competente inviterà l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 8 giorni.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco.

Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente punto.

Alla prima compilazione degli elenchi parteciperanno gli operatori economici che avranno fatto pervenire la relativa domanda di iscrizione entro le ore **12:00 del giorno 30/03/2017**.

L'elenco diventerà efficace dopo l'approvazione dello stesso da parte del Dirigente dell'Area Tecnica e, sarà pubblicato nel sito del comune di Bova Marina nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

L'elenco operatori economici formato dal comune di Bova Marina si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'iscrizione.

Il Responsabile del procedimento provvederà all'inserimento delle istanze (aggiornamento dell'elenco) con cadenza almeno semestrale. Si procederà sempre con determinazione all'approvazione delle variazioni all'elenco.

Art. 6 - Modalità di aggiornamento dell'albo

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco dovrà per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, comunicare l'aggiornamento/conferma dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 4.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre al comune di Bova Marina, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante l'aggiornamento/conferma di tutti i requisiti di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento/conferma nel termine su indicato decadranno automaticamente dall'elenco. Il Comune di Bova Marina provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti di ordine generale o di qualificazione necessarie per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica, anche della struttura aziendale, che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.

Le istanze verranno prese in carico dal Responsabile del Procedimento che, una volta esaminata la documentazione provvederà alla compilazione e aggiornamento degli elenchi suddivisi per le categorie di lavori indicate al precedente articolo 3, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta, l'Ufficio competente inviterà l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 8 giorni.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco.

Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente punto.

L'inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

Con il presente avviso non viene messa in essere alcuna procedura di affidamento di lavori servizi e forniture, avendo tale avviso esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato, finalizzata alla predisposizione dell'elenco per rendere più efficiente l'attività amministrativa dell'Ente, è fatta salva la possibilità di ricorrere per qualsiasi affidamento alle procedure ordinarie o a indagini di mercato.

Di volta in volta, il responsabile della procedura di affidamento inviterà a presentare offerta un numero di operatori economici non inferiore a quello minimo di legge.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Gli operatori economici saranno elencati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza.

Art. 7 - Verifiche

L'Ente si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione.

L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico.

L'eventuale esito negativo della verifica determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 8 - Informazioni generali

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Albo.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", visibile alla pagina: <https://esteri.acquistitelematici.it>

Art. 9 - Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'albo

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale 2017-2019, rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carezza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- l'operatore economico invitato non abbia presentato offerta a seguito di tre inviti nel biennio;

L'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Albo qualora l'operatore economico invitato non abbia presentato offerta a seguito di tre inviti nel biennio alle procedure di cui all'art. 2.

Il procedimento di cancellazione d'ufficio dell'operatore economico è avviato tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione ovvero in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne hanno provocato la cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 10 - Criteri di gestione e movimentazione dell'albo

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale generata dal software.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del n° di inviti per singolo operatore economico, ed il n° di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 13 - Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 14 – Procedure di Ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 16 – Ulteriori informazioni

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Bruno Minniti – telefono 0965760611

email: ufficiotecnico.bovamarina@asmepec.it

Ufficio Tecnico - Orario al pubblico: dal Lun al Ven dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:

- Modello A (per iscrizione ai vari albi d'interesse)
- Modello dichiarazione sostitutiva antimafia

Il presente avviso viene pubblicato:

- Albo Pretorio del Comune di Bova Marina;
- Sul sito internet: www.comune.bovamarina.rc.it.
- Ordini Professionali della Provincia di Reggio Calabria

Bova Marina, li 07/03/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Bruno Minniti

